



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

---

***Progetto/Piano/Programma***      **Lavori di costruzione rampe di collegamento fra la S.S. 330 "di Buonviaggio" e l'Autostrada A15 in Località Albiano Magra**

---

***Procedimento***                      **Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006**

---

***ID Fascicolo***                        **5486**

---

***Proponente***                         **Società Anas S.p.A**

---

***Elenco allegati***                     **Parere CTVA n. 57 del 12 ottobre 2020**

---

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_04  
Data: 27/10/2020

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 27/10/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 27/10/2020

**VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

**VISTO** l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il decreto ministeriale 161/2012;

**VISTA** l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dalla Società Anas S.p.A. con nota prot. CDG-412113 del 11 agosto 2020, successivamente perfezionata con le

note prot. CDG-412979 del 12 agosto 2020 e prot. N. 7 del 9 ottobre 2020, rispettivamente acquisite al prot. MATTM-65209 del 19 agosto 2020, prot. MATTM-65087 del 19 agosto 2020 e prot. MATTM-80604 del 12 ottobre 2020, per il progetto *“Lavori di costruzione rampe di collegamento fra la S.S. 330 “di Buonviaggio” e l’Autostrada A15 in Località Albiano Magra”*;

**CONSIDERATO** che la Società Anas S.p.A., con la sopra richiamata nota prot. CDG-412979 del 12 agosto 2020, richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2020 e l’Ordinanza Commissariale n. 95/2020 rappresentando di volersi avvalere delle deroghe e delle procedure previste all’art. 4 del decreto legge n. 32/2019, convertito con legge 55/2019 che prevede in materia ambientale il dimezzamento dei termini del procedimento;

**VISTA** la nota prot. MATTM-66733 del 28 agosto 2020, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del progetto definitivo dell’intervento e dello studio preliminare ambientale, comprensivo del Piano di Utilizzo delle terre e delle rocce da scavo presentato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, allegati all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dell’istruttoria tecnica;

**VISTA** la nota della Società Anas S.p.A. prot. CDG-510750 del 6 ottobre 2020, acquisita al prot. MATTM-80119 del 9 ottobre 2020, con cui comunica che *“nell’eventualità che la verifica stabilisca la non assoggettabilità a VIA, in ottemperanza all’Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ove occorra, si richiedono le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”*;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 10 dell’Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“autostrade e strade extraurbane principali”*;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede la realizzazione di n. 2 rampe provvisorie di collegamento (ingresso/uscita) fra la S.S. 330 *“di Buonviaggio”* e l’Autostrada A15 *“della Cisa”*;

**PRESO ATTO** di quanto dichiarato dalla Società Anas S.p.A. con la sopra citata nota prot. CDG-412979 del 12 agosto 2020, acquisita al prot. MATTM-65087 del 19 agosto 2020, *“tale intervento, resosi necessario a seguito del crollo del ponte di Albiano sul fiume Magra, sarà rimosso non appena conclusi i lavori di costruzione del nuovo ponte, la cui progettazione è stata già avviata”*;

**PRESO ATTO** che oggetto del presente parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di V.I.A.;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali aree;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, considerate dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alle pagine n. 16 e 17 del parere n. 57 del 12 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1293 del 18 settembre 2020, inviata a mezzo mail alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui esprime parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto nel rispetto di condizioni ambientali;

**PRESO ATTO** del parere, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 152/2006, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, prot. 27388-P del 22 settembre 2020, acquisito al prot. MATTM-77127 del 2 ottobre 2020, con cui fa presente che *“qualora l'intervento in oggetto non venga assoggettato a procedura di VIA lo stesso dovrà soddisfare le seguenti condizioni, finalizzate ad evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale”*;

**ACQUISITO** il parere n. 57 espresso in data del 12 ottobre 2020 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 23 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, con il sopra citato parere n. 57 del 12 ottobre 2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate alle pagine 19, 20, 21, 22 e 23 dello stesso parere;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A., eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la

predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento amministrativo;

## **DECRETA**

l’esclusione dalla procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto “*Lavori di costruzione rampe di collegamento fra la S.S. 330 “di Buonviaggio” e l’Autostrada A15 in Località Albiano Magra*”, proposto dalla Società Anas S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

### **Art. 1**

#### **Condizioni ambientali**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 57 del 12 ottobre 2020. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di Verifica di Ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 2**

#### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, è l’Autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.

2. L’Ente vigilante, con il contributo dell’Ente coinvolto, indicato nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, svolge l’attività di verifica dell’ottemperanza e provvederà a comunicarne gli esiti all’Autorità competente.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all’Autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'Autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Art. 3** **Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 57 del 12 ottobre 2020 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato al Commissario Straordinario, alla Società Anas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, alla Regione Toscana, all'ARPA Toscana, al Comune di Aulla ed all'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale.

Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

**Il Direttore Generale**  
Oliviero Montanaro  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)